



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA

**Regolamento comunale per l'applicazione del
tributo sui rifiuti (T.A.R.I.)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 30.06.2021

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.04.2023

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 27.02.2026

Modificato con Deliberazione di C.C. n. ~~42~~⁴⁵ del 30.07.2026

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione della TARI
- Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI
- Art. 4 – Soggetto passivo del tributo
- Art. 5 – Decorrenza del tributo sui rifiuti
- Art. 6 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei tributi
- Art. 7 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 8 – Numero di occupanti
- Art. 9 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 10 – Tributo Provinciale
- Art. 11 – Esclusione dal tributo
- Art. 12 – Rifiuti speciali
- Art. 13 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
- Art. 14 – Zone non servite
- Art. 15 – Esenzione dal Tributo
- Art. 16 – Incumulabilità delle agevolazioni o riduzioni
- Art. 17 - Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti
- Art. 17 Bis Agevolazioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti
- Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico
- Art. 19 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio
- Art. 20 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
- Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento
- Art. 22 – Riscossione della TARI ordinaria
- Art. 23 – Minimi riscuotibili
- Art. 24 – Accertamento e Riscossione Forzata
- Art. 25 – Dilazioni
- Art. 26 – Rimborsi
- Art. 27 – Calcolo degli interessi
- Art. 28 – Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 29 – Accertamento con Adesione
- Art. 30 – Riscossione forzata a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune
- Art. 31 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 32 – Normative di rinvio e norme transitorie
- Art. 33 – Entrata in vigore

Allegati:

“A “Elenco Categorie Utenze non domestiche

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Santa Teresa Gallura del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.), istituito con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato con l'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
2. La T.A.R.I. è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, l'immobile il cui possesso costituisce il presupposto per la debenza del tributo. Soggetto attivo del tributo è lo stesso Comune.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
4. La tariffa del tributo comunale tiene conto, tra gli altri, anche dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
6. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
7. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole (salvi quelli prodotti dalle attività accessorie all'agricoltura), agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

8. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale

detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)

- n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituito, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, il tributo sui rifiuti (T.A.R.I.), a copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art.1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n-152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n.116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n.443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR- 2) come recepite dal presente Regolamento.
3. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani si rinvia alla normativa nazionale ed alle definizioni in essa riportate ed in particolare al D.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della T.A.R.I.

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e/o dal Regolamento del Servizio di Igiene o di Nettezza Urbana.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. L'onere di dimostrare l'intassabilità dei locali e delle aree incombe sul contribuente che le occupa, le possiede o le detiene.
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili a condizione che sulle stesse non possano prodursi rifiuti urbani, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si intendono per:
 - a. *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, *anche* se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*: le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

5. Sono escluse dal tributo:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali: i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, purché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, purché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani;
- c. nelle utenze non domestiche, la porzione di superficie dei magazzini direttamente e funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva industriale, occupata unicamente da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione generi comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

6. La presenza di arredo, anche se minimale od incompleto, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

7. Box auto, autorimesse, cantine, depositi, garage e parcheggi pertinenziali sono sempre soggetti al pagamento del tributo sui rifiuti, anche se tali immobili non sono allacciati alla rete elettrica. La mancata fornitura di energia elettrica non esclude infatti di per sé la produzione di rifiuti durante le ore diurne. Il pagamento del tributo sui rifiuti per questi immobili non viola il principio comunitario "chi inquina paga", poiché i locali e le aree frequentati da persone sono sempre produttivi di rifiuti. A seguito di apposita richiesta del contribuente potrà essere riconosciuta dall'Ufficio Tributi l'intassabilità soltanto qualora l'occupante, il detentore o il possessore siano in grado di dimostrarne l'inutilizzabilità oggettiva anche durante le ore diurne.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

9. La superficie imponibile delle unità immobiliari è misurata sul filo interno dei muri (superficie calpestabile) o sul perimetro interno per le aree scoperte. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4 – Soggetto passivo del tributo

1. La T.A.R.I. è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considerano obbligati l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Tutti gli altri occupanti, detentori o possessori del locale o area tassabile sono comunque responsabili in solido per l'integrale pagamento del tributo e per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi o detenzione temporanei di comprovata durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. E' fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 5 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dalla data di cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (tranne le variazioni di composizione del nucleo familiare), che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. La dichiarazione, se dovuta, deve essere prodotta nei termini di cui all'articolo 3/A. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 6 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei tributi

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Servizio Ambiente, ovvero da altro organo o soggetto al quale la vigente normativa ne attribuisce la competenza, sulla base dei dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani possibilmente almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 7 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie delle abitazioni e loro pertinenze, paramtrate al numero degli occupanti, i criteri di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
2. Il parametro unitario al metro quadro di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tenere conto anche dei principi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, fermo restando che il richiamo al citato DPR n. 158/1999 deve intendersi quale mero richiamo ai soli principi base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà assoluta dell'ente locale di discostarsi dai parametri minimi e massimi di scostamento contenuti negli allegati dello stesso Decreto.

Art. 8 – Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di lunghe degenze o ricoveri protratti oltre l'anno presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione di enti non commerciali (senza scopo di lucro) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella denuncia di occupazione; ovvero, in assenza di comunicazione quello di una unità ogni 25 mq di superficie imponibile come dalla tabella sotto riportata.

Da mq	A mq	Numero occupanti
0	25	1
26	50	2
51	75	3
76	100	4
101	125	5
126	99999999	6

4. La valutazione della superficie per occupato è stata valutata tenendo conto di:
 - a. —quanto previsto dall'articolo 4 del D.A. 22/12/1983, n° 226/U della Regione Autonoma della Sardegna, c.d. decreto Floris che individua in mc. 70 parametro di cubatura per abitante. La conversione di detto parametro volumetrico in termini di superficie per abitante è effettuata sulla base dell'altezza media lorda in uso nelle costruzioni residenziali, pari a tre metri lineari, che determina una superficie media arrotondata per abitante di mq. 23.

- b. -dall'esame delle tipologie degli immobili edificati nel Comune di Santa Teresa Gallura.
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, ovvero dalla consistenza del nucleo familiare fiscale risultante presso l'Anagrafe Tributaria (Banca dati Punto Fisco), ovvero da altre informazioni in qualunque modo acquisite.
 6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali, il cui utilizzo non sia classificabile, neppure in via analogica, tra le categorie delle utenze non domestiche la cui tabella è allegata al presente regolamento, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. Se condotte da persona fisica priva nel Comune di Santa Teresa Gallura di utenze abitative, si considerano sempre e comunque utenze non domestiche.
 7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 8. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
 10. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
 11. In sede di prima applicazione della tariffa delle utenze domestiche, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento;
 - per i non residenti, è determinato in base alla tabella di cui al punto 3);
 12. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 9 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata, secondo quanto previsto ai punti 4.3 e 4.4 dell'allegato 1 al DPR 158/1999, considerando la superficie dei locali e la tipologia di attività, ferma restando l'assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dei limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso DPR 158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Vengono considerate, altresì, utenze non domestiche ricomprese nella categoria alberghi senza ristorante, quelle relative ad unità immobiliari soggette a regime di multiproprietà ovvero di proprietà turnaria, fermo restando l'obbligo di dichiarazione e di versamento in capo all'Amministratore.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 10 – Tributo Provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 11 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, completamente interclusi o in totale abbandono o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono in via assoluta la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c. balconi e terrazze scoperti pertinenti alle abitazioni private.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza assolutamente sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino alcuna produzione di rifiuti.

3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di qualsivoglia utenza (acqua, gas, energia elettrica) purché del tutto prive di mobilio, arredi ed elettrodomestici;
- b) fabbricati danneggiati, assolutamente non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione che ne dimostri anche l'inutilizzabilità.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione tempestivamente e preventivamente presentata e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

5. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 12 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano certamente ed unicamente rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani. La prova di tale inidoneità incombe esclusivamente sul contribuente.

2. Sono sempre e comunque esclusi dall'applicazione da qualunque detassazione per produzione di rifiuti speciali, e dunque sono sempre tassabili, le superfici e i locali adibiti ad

uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati esclusivamente alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso rifiuto speciale.

5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali e pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, si applica una riduzione forfetaria all'intera superficie su cui l'attività è svolta con le percentuali di abbattimento indicate nel seguente

elenco:

ambulatori medici, dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	5%
lavanderie e tintorie	10%
officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole, gommisti	15%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	20%
officine di carpenteria metallica	20%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	10%
laboratori fotografici ed eliografie	10%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	10%
macellerie e pescherie	20%

8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi

di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

9. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempreché via sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 13 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa ridotta in misura del 25%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno. Tale condizione deve risultare da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Gli effetti delle domande di riduzione hanno effetto dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione TARI.

3. Il Comune in sede di approvazione della delibera di determinazione delle tariffe per ciascun anno d'imposta può stabilire di riconoscere alle utenze domestiche ovvero alle utenze non domestiche inquadrare in specifiche categorie, riduzioni od esenzioni a valere sulla parte fissa e/o variabile delle tariffe.

4. Nell'ipotesi del verificarsi di eccezionali eventi epidemiologici di rilevanza nazionale, tali da determinare l'obbligo, totale o parziale, di chiusura temporanea degli esercizi pubblici e di sospensione delle attività economiche, l'Amministrazione Comunale può determinare l'applicazione di una riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche al fine di tenere conto degli effetti di siffatti eventi.

5. La delibera di approvazione delle tariffe annuali della TARI può prevedere il riconoscimento di una riduzione tariffaria sino al 10% della quota fissa e della quota variabile a favore delle utenze domestiche riguardanti unità immobiliari residenziali ubicate al di fuori del centro abitato e poste all'interno di fondi privati di apprezzabile estensione, in relazione alle quali la raccolta dei rifiuti a cura del servizio pubblico venga effettuata unicamente a bordo lotto, limitatamente alle ipotesi nelle quali la distanza in linea d'aria tra il fabbricato residenziale ed il luogo di raccolta dei rifiuti sia superiore a 1 chilometro .

Art. 14 – Zone non servite

1. Per le utenze ubicate fuori della zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

Art. 15 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a. i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b. i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
- c. i locali e le aree in uso esclusivo ad associazioni od enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale, politico o storico-culturale e non svolgono alcuna attività commerciale;
- d. I locali utilizzati, in via esclusiva, da Enti o da associazioni di volontariato iscritti negli appositi albi regionali e non svolgono alcuna attività commerciale;
- e. le aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato da indirizzare all'Ufficio tributi del Comune, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

Art. 16 – Incumulabilità delle agevolazioni o riduzioni tariffarie

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

- 1. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella sola parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri documentalmente di aver avviato al riciclo nell'anno precedente a quello di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno

dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al **20%** della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 15% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione di cui al presente articolo è comunque subordinata in via assoluta alla avvenuta preventiva presentazione da parte del contribuente di apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune ed alla approvazione da parte dell'Ufficio medesimo.
5. la riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 20 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. L'agevolazione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta ed opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 17 bis – Agevolazioni tariffarie per il recupero dei rifiuti

1. Le utenze non domestiche possono, all'esito dell'apposita procedura disciplinata dal presente articolo, conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli integralmente avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa eventuale approvazione da parte del Comune e del gestore del servizio pubblico.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione

preventiva all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono da considerarsi del tutto prive di effetto le comunicazioni che non prevedano espressamente l'impegno ad avvalersi di soggetti diversi dal gestore pubblico per il recupero per almeno cinque anni ovvero che riportino espressamente l'impegno ad avvalersi di soggetti diversi dal gestore pubblico per il recupero per la totalità dei rifiuti prodotti, di qualsivoglia genere e tipologia, ovvero che non indichino in maniera agevolmente identificabile l'operatore privato che si occuperà dell'attività di recupero nel quinquennio di fuoriuscita, ovvero ancora che non indichino tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello approvato dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 4 e 5, entro il termine del 30 giugno dell'anno precedente, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 4 e 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono farne istanza tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo nel caso di accoglimento dell'istanza medesima;
9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma;

10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
13. Il Comune si riserva di stipulare apposita Convenzione col Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio al fine di coordinare periodiche ed approfondite attività di controllo nei confronti delle utenze fuoriuscite dal servizio circa il rispetto degli impegni assunti.

Art. 18 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 3%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Consiglio Comunale.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 19 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di prolungato ingiustificato mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave prolungata violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. L'interruzione od il disservizio si considerano prolungati solamente quando superano la durata di giorni trenta consecutivi.
2. In relazione alle utenze ubicate in lotti parzialmente interclusi dalla viabilità pubblica o di uso pubblico, effettivamente non raggiungibili da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti a causa della presenza di viabilità privata di soggetti terzi non accessibile, distanti dal più vicino punto di raccolta almeno 1.000 metri lineari è riconosciuta la riduzione della Tari di cui all'Articolo 1 comma 657 della legge 147 del 2013 alla misura del 40%.

Art. 20 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano, possiedono o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro novanta (90) giorni da quello nel quale l'occupazione, detenzione, possesso hanno avuto inizio, ovvero da quello in cui sono cessati, ovvero ancora da quello in cui è variato uno degli elementi che incidono sulla determinazione del tributo dovuto.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici tassabili e le destinazioni d'uso dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

Art. 21 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree

gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la T.A.R.I. in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio Tributi competente.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

9. Il tributo giornaliero di smaltimento non è dovuto in caso di smaltimento per le medesime superfici del canone unico patrimoniale, siccome assorbito da tale ultimo prelievo.

Art. 22 – Riscossione della TARI ordinaria

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. In deroga all'art. 52 D.lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti in autoliquidazione mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero attraverso le modalità previste dalla piattaforma dei pagamenti a

favore della Pubblica amministrazione denominata PagoPa di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due o più rate consecutive di pari importo, con cadenza se possibile semestrale, nei termini e alle scadenze fissate con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, con possibilità dell'invio dell'avviso di pagamento informativo da parte del Comune mediante posta ordinaria. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre di ciascun anno.
4. Il Comune caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi o da comunicarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente, ovvero inviatogli a mezzo raccomandata a/r, ovvero inviatogli a mezzo Posta Elettronica Certificata, ovvero notificatagli dal Messo notificatore, riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune, in via diretta ovvero a mezzo del concessionario della riscossione.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito avviso di accertamento esecutivo costituente anche atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione. Nel caso in cui il Comune abbia già effettuato l'iscrizione a ruolo delle somme contenute nell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente punto n. 5, ovvero ne abbia comunque effettuato la consegna al concessionario della riscossione, l'avviso di accertamento di cui al presente comma conterrà l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di pagamento degli interessi. L'Ufficio Tributi ha comunque facoltà di emettere in via diretta l'avviso di accertamento esecutivo anche nei casi di mancata consegna o di mancato invio dell'atto formale di richiesta di pagamento di cui al precedente comma.

Art. 23 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 24 – Accertamento e Riscossione forzata

1. L'Ufficio Tributi emette gli avvisi di accertamento esecutivo per omesso, tardivo insufficiente versamento, ovvero per omessa o infedele denuncia ai sensi dei D.lgs. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.1, commi 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
2. Le suddette sanzioni sono aumentate al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
3. Le somme accertate, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato entro il termine per la presentazione del ricorso, sono riscosse forzatamente dal concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
4. Il Comune non procede all'Accertamento e alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun debito l'importo di euro 30.00.

Art. 25 – Dilazioni

1. Per i debiti derivanti da operazioni di accertamento, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima della rateizzazione in relazione al debito complessivo, per ciascun anno di imposta, come segue:
 - 1) fino a euro 500,00 massimo tre rate;
 - 2) da euro 500,01 a euro 1.000,00 massimo sei rate mensili;
 - 3) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 massimo dodici rate mensili;
 - 4) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 massimo ventiquattro rate mensili;
 - 5) oltre euro 6.001,00 massimo trentasei rate mensili;
 - c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista per il saggio legale, salva diversa misura determinata con Deliberazione dal Consiglio Comunale.
 - d) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche

di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

e) è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;

f) nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;

g) le rate scadono l'ultimo giorno del mese;

h) in presenza di debiti il cui ammontare rientri in scaglioni diversi, dei quali sia richiesta in contemporanea la rateizzazione, l'Ufficio Tributi ha facoltà di applicare, per ragioni di uniformità, per tutte le annualità il numero di rate previsto per l'annualità nella quale risulta il maggior debito.

2. Gli importi contenuti negli avvisi bonari di pagamento della Tari ordinaria di cui all'articolo 22, comma 1 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, con la concessione di due rate in più rispetto alla ripartizione ordinaria del pagamento approvata annualmente dall'ente, solamente alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro ottomila;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate, concedibili nel numero massimo di due, non può superare l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata ordinaria;

f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma

792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

g) nel caso di ritardati versamenti imputabili in via diretta ed esclusiva ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 26 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine iniziale deve intendersi individuato nel giorno in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 120 giorni di lavorativi, dalla data di presentazione.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 30.00, comprensivo di interessi per ciascun anno di imposta.

Art. 27 - Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun

anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso, salva diversa misura determinata con Deliberazione dal Consiglio Comunale.

Art. 28 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 29 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.lgs. 23/2011 e dell'art. 50 del D.lgs. n. 449/1997, agli accertamenti del tributo sulla raccolta e smaltimento di rifiuti si applica l'istituto dell'accertamento con adesione. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alle fattispecie per le quali interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo dell'Ufficio sulla base dei diversi criteri di stima applicabili alla Tari, e dunque solamente per quanto riguarda le aree operative scoperte. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. Il procedimento per la definizione dell'accertamento mediante adesione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento, l'ufficio può, qualora ne ravveda l'opportunità, recapitare al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata o notifica, con indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

b) su istanza del contribuente.

3. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza

di definizione, l'Ufficio formula l'invito comparire a mezzo fax, PEC o raccomandata A/R. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

4. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

5. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Entro 10 gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale così come previsto dall'art. 25, del presente regolamento.

6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

7. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rende inapplicabile l'anzidetta riduzione. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 30 – Riscossione forzata a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

In alternativa alla procedura di cui al precedente articolo 24, anche in caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di

pagamento, la riscossione coattiva degli importi ancora dovuti può essere effettuata dal Comune, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, anche mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione Agenzia Entrate Riscossioni, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comune.

Art. 31 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 20, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di pagamento.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica; - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende attuare;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 30 giorni lavorativi, o altro maggior termine individuato dal Comune, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene rimborsato o compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ovvero con altro mezzo previsto dalla vigente normativa.

Art. 32 – Normativa di rinvio e norme transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, della L. n. 147/2013, della L. n. 160/2019, dei D.lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento TARI, che continua comunque a produrre effetti sino al 31/12/2022. Detto Regolamento esplica efficacia ultrattiva limitatamente alle sole attività di accertamento e di rimborso sulle annualità di imposta pregresse.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 01 Gennaio 2023, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 Febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Allegato "A" - TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- 2) Cinematografi e teatri;
- 3A) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3B) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3C) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3D) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3E) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3F) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3G) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3H) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3I) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3L) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 3M) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; 4A) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; 4B) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
- 5) Stabilimenti balneari;
- 6) Esposizioni, saloni;
- 7) Alberghi con ristorante;
- 8) Alberghi senza ristorante;
- 9) Casa di cura e riposo;
- 10) Ospedale;
- 11) Uffici, agenzie, studi professionali;
- 11A) Studi professionali di commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, medici, amministratori di condominio;
- 12) Banche e istituti di credito;
- 13) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli; 13A) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli; 13B) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;

13C) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli; 13D) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli;

14) Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;

15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;

16) Banchi di mercato durevoli;

17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;

18) Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti;

19) Carrozzerie, autofficine, elettrauto;

20) Attività industriali con capannoni di produzione;

21) Attività artigianali di produzione di ben specifici;

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense,

pub; 22A) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

mense, pub;

23) Mense, birrerie, amburgherie;

24) Bar, caffè, pasticcerie;

25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari; 25A) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari; 25B) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

26) Plurilicenze alimentari e/o

miste; 26A) Plurilicenze alimentari

e/o miste;

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio; 27A) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al taglio;

28) Ipermercati di generi misti;

29) Banchi di mercato generi alimentari;

30) Discoteche, night club.